Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 359/12
di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO,L. DE FRANCESCO,S. MANNARINO,A. MONTUORO recante:
"Servizio di sociologia della Calabria"
relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	03/02/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	03/02/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 11/02/2025

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 359/XII pag. 3

"Servizio di sociologia della Calabria"

Normativa citata

Legge 14 gennaio 2013, n. 4 pag. 11

"Disposizioni in materia di professioni non organizzate"

Decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95 (art. 5, comma 9) pag. 20

"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))."

Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1 pag. 32

"Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria."

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 pag. 36

"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"

Deliberazione n. 499 della seduta del 26 settembre 2023 pag. 63

"MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i."

Deliberazione n. 776 della seduta del 28 dicembre 2023 pag. 126

"Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2023/2025– Adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale finalizzati alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 – Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche""

Normativa comparata

Legge regionale 18 luglio 2023, n. 16 - Campania pag. 138

"Istituzione del Servizio di sociologia del territorio"

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale "Fratelli d'Italia"

Pietro MOLINARO

"Servizio di sociologia della Calabria"

I Consiglieri regionali:

f.to *MOLINARO Pietro*
f.to *DE FRANCESCO Luciana*
f.to *MANNARINO Sabrina*
f.to *MONTUORO Antonio*

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Relazione illustrativa

Le disposizioni della presente legge intendono limitarsi ad istituire un servizio di sociologia presso le strutture di erogazione del servizio sociosanitario, senza intervenire in alcun modo in materia di esercizio delle libere professioni. la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)" ha assegnato alla Regione (art. 9 commi 1 e 2) compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha assegnato ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale. Con la DGR 499/2023, "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali", la Regione Calabria, ha contestualizzato le mutate esigenze territoriali e le necessarie risorse mantenendo le linee della l.r. 23/2003 attuativa della Legge 8 novembre 2000 n. 328 ed il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 12, e demandato agli ambiti territoriali i piani sociali di zona funzionali alla gestione associata tra i comuni, delle funzioni in materia di politiche sociali con modalità differenziate di intervento tra un ambito ed un altro. Nel contesto ancora in evoluzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, appaiono definirsi meglio i bisogni e le possibili strategie di intervento. Tra questi si è reso evidente la necessità, da parte delle famiglie e degli operatori, di supporto e orientamento di stretta pertinenza delle discipline sociologiche, le quali, a tutt'oggi, non rientrano tra quei servizi offerti in ambito di controllo, tutela e sostegno socio assistenziale. E evidente la necessita di utilizzare la figura del sociologo, in veste di professionista in possesso di specifiche competenze, che, operando nel sociale sia in grado di fornire risposte al disagio individuale e di gruppo, nell'indicazione di strategie adeguate e metodologie progettuali ed in particolare quelle inerenti le responsabilità familiari, delle donne in difficolta, dei diritti del minori, delle persone anziane, delle persone con disabilita, con interventi atti a migliorare la qualità della vita locale e socio relazionale, nonché il benessere dei contesti e delle comunità. Alcuni piani sociali di zona hanno dato risposta a questa esigenza mediante l'acquisizione in numero esiguo di sociologi, nei servizi di supporto, in specifici interventi e servizi locali, tuttavia mai questa figura e prevista in modo strutturato e continuativo. Infatti da sempre presente nelle comunità sociali e scolastiche, oggi rappresenta un reale cambiamento di prospettiva nell'impiego del sociologo, responsabilmente centrato sul disagio, nel fornire risposte operative ed efficaci. La proposta di legge ha come obbiettivo l'istituzione nella Regione Calabria del servizio di sociologia del territorio per garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche prevedendo nell'ambito dei piani sociali di zona l'organizzazione, con la presenza di operatori sociologi. Nell'articolo 2

sono declinate le attività nei settori di intervento previsti dai piani sociali di zona che prevedono interventi sociali e comunicazionali in contest! residenziali e semiresidenziali per gruppi con manifesto disagio sociale; per le vittime di stalking oltre che di violenza fisica e sessuale; che contrastano la dispersione scolastica, il bullismo, le dipendenze da internet, la ludopatia; e di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio. L'istituendo servizio previsto nell'articolo 3 si avvale dei sociologi professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (disposizioni in materie di professioni non organizzate) e della recente legge regionale 24 gennaio 2025 n. 1 (valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria), che disciplinano le professioni non organizzate in organi e collegi. L'art. 5 prevede, a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale del piano territoriale di zona, che l'istituzione del servizio avvenga per ogni ambito entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: "Servizio di sociologia della Calabria"

L'articolo 5 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, e tenuto conto delle finalità ed al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame si specifica quanto segue:

a) le attività socio-sanitarie previste dall'art. 2 sono garantite dalle risorse allocate dal piano finanziario Sezione Speciale 2 del PSC – Area Tematica 10: "Sociale e Salute" / Settore d'intervento 10.03: Servizi socio-assistenziali – DGR 776/2024;

b) le attività finalizzate per la scuola e la formazione previste dall'art. 2 comma 1 lettera a) n. 8, e lettera c) n. 1e 2, sono garantire dalle risorse allocate dal piano finanziario SS2 del PSC – Area Tematica 11: "Istruzione e formazione" / Settore d'intervento 11.02: Educazione e formazione – DGR 776/2024;

c) le azioni previste dall'art. 4 comma 4, sono garantiti dalle risorse allocate dal dipartimento personale per gli incarichi in forma gratuita ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3 della L. n. 124/2015.

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Tab. l - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale istituzione e finalità del servizio	//	//	//
2	Norma di programmazione di compiti e funzioni del servizio	//	//	//
3	Norma ordinamentale legge quadro	//	//	//
4	Norma sulle disposizioni transitorie	//	//	//
5	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
6	Norma di entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale e programmazione che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

TESTO

"Servizio di sociologia della Calabria"

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. Per garantire ai cittadini della Regione Calabria l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.

2. Gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti concorre almeno un operatore, il Servizio di sociologia del territorio e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito per ogni Ambito territoriale.

4. Il Servizio di sociologia del territorio:

a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;

b) favorisce il pieno ed armonico sviluppo sociale dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;

c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme di intervento pubblico e privato per favorire l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;

d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.

Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio)

1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge:

a) interventi socio-relazionali e comunicazionali:

1) in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;

2) in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;

3) a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;

4) in favore di persone, gruppi e famiglie ad alto rischio di disgregazione;

5) in favore di persone, gruppi e famiglie nei percorsi di affido ed adozione;

6) in favore di minori e adulti dell'area penale;

7) a favore della piena inclusione antropologico-culturale e psico-sociale dei cittadini immigrati;

8) diretti, nella scuola, al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al successo formativo ed al contrasto al disagio giovanile, alla dispersione scolastica, alla povertà culturale, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla dipendenza da internet, alla ludopatia;

9) di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità.

b) interventi socio-inclusivi, relazionali e comunicazionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

c) interventi formativi e informativi:

1) finalizzati alla cultura e alla pratica della vita indipendente delle persone con disabilità che attengono anche alla formazione professionale di assistenti personali e all'organizzazione di una banca dati regionale intesa come agenzia per la vita indipendente;

2) finalizzati alla conoscenza della lingua dei segni e della scrittura braille che, ai fini dell'inclusione sociale e alla formazione professionale, sono indirizzati anche agli udenti e ai vedenti.

2. Il Servizio di sociologia del territorio:

a) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e sociosanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati nonché alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;

b) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni del territorio e delle comunità;

c) esprime parere, se richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini;

d) incentiva la stipula di convenzioni tra ambiti territoriali e le università al fine di avviare tirocini e laboratori per la realizzazione di attività di integrazione delle fasce più deboli.

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Art. 3

(Requisiti degli operatori)

1. Il Servizio di sociologia del territorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e della legge regionale 24 gennaio 2025 n. 1 (Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria).

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Il Servizio di sociologia del territorio è realizzato mediante una fase di sperimentazione della durata di tre anni. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro composto dal direttore generale del dipartimento regionale per le politiche sociali e sociosanitarie, da un dirigente di settore della medesima direzione, nominato dal direttore generale, e da dieci esperti sociologi professionisti, come definiti dall'articolo 3, con i seguenti requisiti:

a) Diploma di Laurea Magistrale in Sociologia, Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88), Laurea Specialistica in Sociologia (89/S), Laurea quadriennale in Sociologia (vecchio ordinamento), Laurea quadriennale in Scienze Politiche indirizzo politico-sociale o sociologico (vecchio ordinamento), Laurea quadriennale in Scienze Economiche e Sociali indirizzo Sociale (vecchio ordinamento);

b) iscrizione regolare e ininterrotta da almeno tre anni ad una associazione professionale nazionale di sociologi, ai sensi della legge 4/2013, presente ed operante in più realtà regionali e con documentata collaborazione con pubbliche istituzioni, ovvero il possesso da almeno quattro anni della certificazione UNI 11695:2017;

c) esperienza pluriennale in ambiti di politiche sociali con documentata partecipazione a ricerche, progettazioni e gestioni di attività socioculturali e socioassistenziali ed in regola con l'aggiornamento professionale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di avvio della fase di sperimentazione e stabilisce i criteri di selezione dei dieci sociologi professionisti e le modalità di individuazione degli ambiti territoriali nei quali avviare la sperimentazione.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1:

a) definisce, sulla base degli studi e delle analisi di fabbisogno rappresentate dal territorio, un piano di attività per l'intero triennio, suddiviso in singole annualità, eventualmente da aggiornarsi annualmente, secondo quanto disposto dall'articolo 2;

b) effettua le valutazioni di impatto delle politiche adottate;

c) effettua un'analisi di impatto delle azioni poste in essere dai singoli ambiti territoriali e trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati, ai soggetti destinatari e beneficiari delle attività, al numero di utenti finali coinvolti.

4. A ciascuno dei dieci sociologi componenti il gruppo di lavoro è corrisposto un rimborso spese per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e al comma 3 del presente articolo, da individuare nella disponibilità già prevista per le missioni del personale esterno in forza alle strutture speciali.

5. Per le attività di cui all'articolo 2 non è previsto alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale oltre il rimborso spese stabilito dal comma 4.

6. Al termine del triennio di sperimentazione, la Commissione consiliare competente, valutata la relazione sull'attività svolta, predisposta dal gruppo di lavoro, adotta un atto di indirizzo alla Giunta regionale sulle modalità di implementazione del Servizio di sociologia del territorio presso gli ambiti territoriali, individuando per ogni provincia il numero complessivo di sociologi da impegnare, che la Giunta regionale valuta con proprio provvedimento.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame si specifica quanto segue:

a) le attività socio-sanitarie previste dall'art. 2 sono garantite dalle risorse allocate dal piano finanziario Sezione Speciale 2 del PSC – Area Tematica 10: "Sociale e Salute" / Settore d'intervento 10.03: Servizi socio-assistenziali – DGR 776/2024;
b) le attività finalizzate per la scuola e la formazione previste dall'art. 2 comma 1 lettera a) n. 8, e lettera c) n. 1e 2, sono garantire dalle risorse allocate dal piano finanziario SS2 del PSC – Area Tematica 11: "Istruzione e formazione" / Settore d'intervento 11.02: Educazione e formazione – DGR 776/2024;
c) le azioni previste dall'art. 4 comma 4, sono garantiti dalle risorse allocate dal dipartimento personale per gli incarichi in forma gratuita ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3 della L. n. 124/2015.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)

Vigente al : 6-2-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie **((e relative attività tipiche o riservate per legge))** e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Art. 2

Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3

Forme aggregative delle associazioni

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4

Pubblicità delle associazioni professionali

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza

professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5

Contenuti degli elementi informativi

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a) atto costitutivo e statuto;

b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;

c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;

d) struttura organizzativa dell'associazione;

e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;

d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 6

Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art.

2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'art. 1.

Art. 7

Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 8

Validità dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 9

Certificazione di conformità

a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10

Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle

disposizioni della presente legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 , n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini **((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))**. (12G0117)

Vigente al : 6-2-2025

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 5

Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.

2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità

indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. (46) (70)

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed

amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. (6)

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età. (29) (62) (74) (76) (79) (89) (97) (99)(103)**((109))**

10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.";.

b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

" 9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.

9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.

9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale."

10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è sostituito dal seguente: "5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione".

11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di

maternità, di paternità e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.

12. Dopo il comma 3 dell'articolo4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima".

13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato

14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.

14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della

spesa contenuti nel presente decreto.

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 56) che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 423) che "Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014."

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 49, comma 1-bis) che "Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate".

AGGIORNAMENTO (46)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 43 (in G.U. 1ª s.s. 9/3/2016, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (che ha modificato il comma 2 del presente articolo), nella parte in cui si applica alle Regioni.

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto

(con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (62)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti".

AGGIORNAMENTO (70)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera c)) che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

[...]

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

AGGIORNAMENTO (74)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e

urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza."

AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 2-bis, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 15 ottobre 2020.

AGGIORNAMENTO (79)

Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 2-bis, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2020.

AGGIORNAMENTO (89)

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali".

AGGIORNAMENTO (97)

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 8, comma 13) che "Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse".

AGGIORNAMENTO (99)

Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-sexies) che "L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255".

AGGIORNAMENTO (103)

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 13) che "Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse".

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 2) che "L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale".

Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1

Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria.

(BURC n. 16 del 24 gennaio 2025)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge regionale, nel rispetto della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, intende regolare, in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge e ai sensi della l. 4/2013 e viste le linee guida aggiornate e semplificate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) con circolare n. 0000221 del 24 marzo 2022, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. La presente legge regionale, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della l. 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare e incentivare l'innovazione delle attività professionali dei soggetti iscritti a una associazione riconosciuta dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) o aggregata a una forma aggregativa riconosciuta dal MIMIT riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale, sostenendo anche i diritti degli utenti, al fine di una sempre maggiore portabilità delle certificazioni delle competenze acquisite.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono per professioni non organizzate, ogni professione disciplinata dalla l. 4/2013 e dalla circolare del MISE n. 0000221 del 24 marzo 2022.
2. Coloro che esercitano la professione non organizzata, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
3. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
4. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi

dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

Art. 3

(Contenuti degli elementi informativi)

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, della l. 4/2013, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
   a) atto costitutivo e statuto;
   b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
   c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
   d) struttura organizzativa dell'associazione;
   e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio, relativi alle attività professionali, oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
   f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della l. 4/2013, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
   a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
   b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
   c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale;
   d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
   e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
   f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4, della l. 4/2013.

Art. 4

(Sistema di attestazione)

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione di qualità e qualificazione dei servizi prestati, relativa:
   a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
   b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
   c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4, della l. 4/2013;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

1. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
2. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 4/2013, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.
3. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 5

(Valorizzazione delle attività professionali e portabilità delle certificazioni delle competenze acquisite dei soggetti)

1. Le associazioni professionali, riconosciute dal MIMIT o aggregate a una forma aggregativa riconosciuta dal MIMIT, operanti in Calabria e rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali non regolamentate, di cui alla l. 4/2013, chiedono la valorizzazione e la portabilità delle certificazioni rilasciate ai propri iscritti in riconoscimento dell'attività e dei loro elenchi di professionisti associati, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
2. Il dipartimento regionale competente in materia, nel valorizzare le associazioni professionali già inserite nell'elenco tenuto dal MIMIT o aggregate a una forma aggregativa riconosciuta, verifica che i soggetti di cui al comma 1:
   a) abbiano adottato un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
   b) siano dotati di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;
   c) abbiano definito e approvato un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
   d) prevedano un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione;
   e) provvedano all'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e alla sua realizzazione, anche mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
   f) rispettino la normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 6

(Promozione dei soggetti professionali non organizzati)

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni non organizzate, le associazioni professionali o forme aggregative riconosciute, ai sensi dell'articolo 5, partecipano stabilmente ai diversi tavoli istituzionali, promossi dalla Regione Calabria in cui si trattano le professioni e il lavoro autonomo professionale.

Art. 7

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).
(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 5 ottobre 2007, n. 22, 18 luglio 2008, n. 24 e 3 agosto 2018, n. 26)

TITOLO I
Principi

Art. 1
Principi generali e finalità

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art.4, comma 5, della presente legge.

3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.

6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 2
Oggetto

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 3
Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

a) i cittadini italiani;
b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.

4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.

5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.

7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali.

8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.

11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni, sulla

base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

TITOLO II
Sistema integrato

Art. 4
Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;
c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art.1, comma 4, della legge 328/2000.

Art. 5
Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

Art. 6
Valutazione del bisogno

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 7
Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001 (LEA), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, *imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) [secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004], come da schema seguente:*

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI
100% Fondo Sanitario Regionale
RSA PER ANZIANI
70% Fondo Sanitario Regionale
30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
RSA PER DISABILI
70% Fondo Sanitario Regionale
30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
CASA PROTETTA PER ANZIANI
50% Fondo Sanitario Regionale
50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
CASA PROTETTA PER DISABILI
40% Fondo Sanitario Regionale
60% Fondo Sociale

RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI
70% Fondo Sanitario Regionale
30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
RIABILITAZIONE RESIDENZIALE
100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)
PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI
- Per Disabili Gravi
70% Fondo Sanitario Regionale
30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
- Per Disabili privi di sostegno familiare
40% Fondo Sanitario Regionale
60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite);

h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
l) iniziative "di strada" per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;
m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;
o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;
p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

Art. 8
Il sistema dei servizi

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.

2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.

3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:

a) segretariato sociale;
b) sostegno economico;
c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
d) affido familiare;

e) aiuto familiare;
f) telesoccorso;
g) aiuto domiciliare;
h) centri diurni;
i) servizi semi residenziali;
l) centri educativi e occupazionali;
m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
p) alloggi assistiti;
q) comunità alloggio;
r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
s) altri servizi di aiuto alla persona;
t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

TITOLO III
I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 9
Competenze

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività sociosanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge 328/2000. A tale fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti Locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'articolo1, comma 2, della presente legge.

3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1 comma 5 Legge 328/2000.

Art. 10
Integrazione socio sanitaria

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. 229/99, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2.Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella "A".

Art. 11
Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;
d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;

j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;

k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001;

o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;

p) Istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

2. La Regione, altresì:

a) provvede alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB.

b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale

c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative.

d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e

Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12
Funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

Art. 13
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998

n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 328/2000, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo famigliare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;

d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale.

e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;

f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'art.2, comma 3, della legge 328/2000.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni*;*

d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art.11, comma 2.

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;

f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e

di quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'articolo 13 della Legge 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 14
Funzioni del terzo settore

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 5 della legge 328/2000 ed alla luce del DPCM recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 328/2000", provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 2, legge 328/2000, a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'articolo 11 della Legge 328/2000 e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
c) delle modalità adottate per il "turn over" degli operatori;
d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.lgs 17.03.1995 n° 157 e Legge 28.12.2001 n° 448, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

Art. 15
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;

b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;

d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive

e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

TITOLO IV
Programmazione

Art. 16
Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003", di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000.
Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'art.1, comma 5, della 328/2000.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione

regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.
Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 17
Ambiti territoriali ed esercizio associato

1. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera "a" L. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.

3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 18

Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.

2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;
b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;
d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;
f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;
g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni,

alle Province, ai soggetti di cui all'art.1, comma 5, della legge 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.
Il Consiglio Regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

Art. 19
Sistema informativo dei servizi sociali

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Art. 20
Piani di zona

1. I Piani di Zona di cui all'art. 19 della Legge 328/2000, sono strumenti finalizzati a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;
c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;

d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;
d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;
g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Art. 21
Carta dei servizi sociali

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

a) le informazione sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
c) i criteri di accesso;
d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

Art. 22
Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo
della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 23
Diritti dei cittadini

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

TITOLO V
Autorizzazione e accreditamento

Art. 24[1]
(Abrogato)

Art. 25
(Abrogato)

Art. 26
Albo regionale

1. Con la presente legge viene istituto, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

Art. 27
Titoli per l'acquisto dei servizi sociali

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

[1] **Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, sesto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.**

n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

Art. 28
Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. É istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto dalle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 29
Conferenza Permanente Regionale:
Consulta delle Autonomie Locali
e Consulta del Terzo settore

1. In ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.

5. La Conferenza permanente regionale è composta da:

a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;[2]

b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.

6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.[3]

7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.

8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.

9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

Art. 30
Personale

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

---

[2] **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** *"a) Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;".*

[3] **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** *"6. La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.".*

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 328/2000.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 31
Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.

2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche sociali.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.

4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.

5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

Art. 32
Compartecipazione al costo dei servizi

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.

2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:
   a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;

b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate cosi come previsto dal D.L. 31/3/1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI
Sistema di finanziamento

Art. 33
Il finanziamento del sistema integrato

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.

2. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.

3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
a) Fondi statali;
b) Fondo sociale regionale;
c) Fondo sociale locale.

Art. 34
Fondo regionale per le politiche sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.

a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il "Fondo Regionale per le Politiche Sociali", di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge 328/2000, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.

2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

Art. 35
Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla L.R. 26.01.1987 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 36
Norme transitorie

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla Legge regionale 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37
Personale delle equipes socio psico pedagogiche [4]

1. Il personale di cui alla L.R. 57/90 e L.R. 2/97, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

Art. 38
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 39
Norme finali

[4] V. art. 28, comma 1, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.

3. E' fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.

R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 499 della seduta del 26 settembre 2023.

Oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i.

Assessore: **f.to Dott.ssa Emma Staine**

Dirigente Generale: **f.to Dott. Roberto Cosentino**

Dirigente di Settore: **f.to Dott.ssa Saveria Cristiano**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	**ROBERTO OCCHIUTO**	**Presidente**	**X**	
2	**GIUSEPPINA PRINCI**	**Vice Presidente**	**X**	
3	**GIOVANNI CALABRESE**	**Componente**	**X**	
4	**GIANLUCA GALLO**	**Componente**	**X**	
5	**MARCELLO MINENNA**	**Componente**	**X**	
6	**FILIPPO PIETROPAOLO**	**Componente**	**X**	
7	**EMMA STAINE**	**Componente**	**X**	
8	**ROSARIO VARI'**	**Componente**	**X**	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 417291 del 26.09.2023

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, ha assegnato i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente, le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)" ha assegnato alla Regione (art. 9 commi 1 e 2) compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha assegnato ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
- la Legge regionale 23/2003 ha assegnato ai Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, Legge n. 328/2000, nonché l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000;

Vista la legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, "Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23", con la quale è stata istituita la "Conferenza permanente per la programmazione regionale" composta dalla "Consulta delle Autonomie Locali" e dalla "Consulta del Terzo Settore";

Visti i regolamenti regionali nn. 17, 18 e 19 del 19 novembre 2018, che definiscono l'organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore, della Consulta delle Autonomie Locali e della Conferenza Permanente;

Vista la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la "*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali"* con la quale è stata modificata l'individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015 ed è stato approvato l'elenco degli Ambiti Territoriali Sociali Ottimali;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2020, n. 104 con la quale è stato approvato il "*PIANO SOCIALE REGIONALE" 2020-2022*" che definisce i principi di indirizzo e coordinamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;

Vista la Delibera di Giunta Regionale **n. 503 del 25 ottobre 2019**, pubblicata sul BUR Calabria n. 133 del 29 novembre 2019 "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26.11.2003, n.23 e s.m.i. Presa d'atto parere terza Commissione Consiliare n. 54/10 Approvazione";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 3 maggio 2021, pubblicata sul BUR Calabria n. 38 del 14 maggio 2021, "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – D.G.R. n. 503/2019 – Indirizzi Programmatici";

Vista la delibera di Giunta Regionale **n. 669 del 14 dicembre 2022**, pubblicata sul BURC n. 294 del 21 dicembre 2022, "Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019";

Vista la delibera di Giunta Regionale **n. 735 del 28 dicembre 2022**, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, avente oggetto: "MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." – presa d'atto parere terza commissione consiliare n. 15/12^ - Approvazione", con la quale si è preso atto del parere n. 15/12^ espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 20 dicembre 2022 e si è proceduto all'approvazione definitiva degli elaborati approvati e di quanto disposto con la D.G.R. 669/2022, con la sola modifica relativa all'importo della franchigia riportata nell'Allegato 1;

Visto il **regolamento regionale n. 18/2022**, pubblicato sul BURC n. 303 del 29 dicembre 2022, di modifiche al regolamento 22/2019;
Ritenuto necessario procedere alla redazione di proposte di modifiche agli allegati di cui alla DGR 503/2019 e s.m.i. e 735/2022, è stata svolta un'attività di concertazione, attraverso la costituzione di un tavolo tecnico cui hanno partecipato Dirigente e funzionari del Settore Welfare del Dipartimento Lavoro e Welfare, rappresentanti degli Ambiti Territoriali e rappresentanti del Terzo Settore, a conclusione della quale è stata redatta una proposta, all'unanimità condivisa da tutti i componenti del tavolo, approvata con **verbale del 7 agosto 2023,** in atti;
Ritenuto necessario, pertanto, in relazione a quanto di competenza della Regione ai sensi della Legge 23/2003:

- individuare per l'**anno 2024** le fonti di finanziamento per la copertura del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali degli ambiti territoriali, facendo riferimento ai Fondi Nazionali e Regionali allo scopo utilizzabili **fino alla disponibilità delle stesse fonti finanziarie;**
- confermare o rideterminare le modalità ed i criteri di riparto delle fonti di finanziamento per l'anno 2024, al fine di garantire che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale;
- procedere alle conseguenti modifiche all'Allegato 1 "Tipologie strutture–rette modalità di calcolo" e s.m.i. al fine di consentire l'adeguamento dei costi di gestione dovuti all'impatto provocato dall'aumento eccezionale dei prezzi dei beni e dei servizi oltre che l'adeguamento dei parametri relativi ai CCNL in uso nel settore di riferimento, al fine di evitare danni all'utenza e ai soggetti affidatari dei servizi;
- procedere alle necessarie modifiche del regolamento n. 22 del 2019 e s.m.i.;
- procedere alle necessarie modifiche dell'Allegato A al regolamento n. 22 del 2019 e s.m.i.;

Rilevato che, in merito alla individuazione delle fonti di finanziamento per garantire i servizi nell'**anno 2024**, si può fare riferimento:

Al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

1. Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2021 è stato approvato il "Riparto generale riassuntivo delle risorse" che prevede, nella Tabella n. 1 allegata allo stesso Decreto, una somma a favore della Regione Calabria pari ad euro 16.131.693,34 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023;
2. L'importo disponibile del predetto Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2023 da trasferire agli A.T.S. per far fronte alle spese dei servizi sociali anno 2024 è pari all'importo massimo di **euro 15.782.876,41** al netto della quota pari all'1 % del fondo destinata a realizzare azioni di sistema da rendicontare in maniera specifica ed alla quota destinata ad azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.);
3. Il predetto Fondo risulta iscritto nel bilancio regionale 2024 al capitolo di uscita **U0433110501,** il cui importo garantisce la necessaria copertura;

Al Fondo Regionale per le Politiche Sociali

1. Il Fondo Regionale Politiche Sociali, istituito con la legge regionale n. 23/2003, prevede, per l'anno 2024, una disponibilità totale in bilancio di euro 15.000,000,00;
2. l'importo disponibile del Fondo Regionale Politiche Sociali 2024 da trasferire agli ATS, per far fronte alle spese dei servizi sociali annualità 2024, è pari all'importo massimo di **euro 14.850.000,00** al netto dell'importo dell'1 % destinato alla compartecipazione a progetti ministeriali;
3. il predetto Fondo risulta iscritto nel bilancio regionale 2024 al capitolo di uscita **U0433110301,** il cui importo garantisce la necessaria copertura;

Al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze

1. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Salute del 21 novembre 2019, è stato approvato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza relativo al triennio 2019-2021 (F.N.A. 2019/2021) e il riparto delle risorse riportato alla Tabella n. 1 allegata allo stesso Decreto;
2. Le risorse attribuite alla Regione Calabria per le predette annualità, comprensive della quota destinata, ai sensi dell'art. 4 del citato DPCM, ai progetti per la vita indipendente, risultano come di seguito: euro 19.890.040,00 per l'anno 2019 iscritti nel 2023; euro 23.977.700,00 per l'anno 2020 iscritti nel 2023 ed euro 23.210.830,00 per l'anno 2021 iscritti nel 2024;

3. In merito all'utilizzo del predetto fondo è stata approvata, con DGR n. 55/2023 e n. 331/2023, la relativa "Programmazione regionale", la quale prevede una quota destinata agli ATS pari ad **euro 4.832.510,00,** destinata ad interventi complementari all'assistenza domiciliare quali la frequenza a centri diurni per persone con disabilità;
4. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse allocate al capitolo di uscita **U6201052101** dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

Al Fondo per l'Assistenza alle Persone con Disabilità Grave prive del sostegno familiare c.d "Fondo per il Dopo di Noi"

1. Con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, del 21 dicembre 2020 e Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 dicembre 2021 le risorse attribuite alla Regione Calabria per le predette annualità risultano come di seguito: euro 1.873.740,00 per l'anno 2019 iscritti nel 2021; euro 2.577.300,00 per l'anno 2020 iscritti nel 2023 ed euro 2.640.670,00 per l'anno 2021 iscritti nel 2024;
2. In merito all'utilizzo del predetto fondo è stata approvata, con DGR n. 86 del 3 marzo 2023 la relativa "Programmazione regionale", la quale prevede una quota da trasferire agli ATS pari ad **euro 1.873.740,00,** destinata a diverse tipologie di intervento, tra le quali compaiono interventi per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale;
3. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse allocate al capitolo di uscita **U9120200601** dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

Vista la seguente tabella nella quale vengono indicati gli importi e le fonti di finanziamento per garantire i servizi e gli interventi sociali nell'anno 2024 limitatamente ai Fondi FNPS e FRPS per i quali è già possibile determinare le modalità e criteri di riparo tra gli A.T.S., ad eccezione della quota parte del Fondo FNA e del DOPO DI NOI che saranno ripartiti in relazione ai criteri indicati nella rispettiva programmazione regionale:

Fonte di finanziamento	**ANNO 2024**
F.N.P.S. ann. 2023	Euro 15.782.876,41
F.R.P.S. ann. 2024	Euro 14.850.000,00
Totale	**Euro 30.632.876,41**

Rilevato che la conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale, nella seduta del **28 agosto 2023,** ha esaminato, esprimendo parere favorevole all'unanimità dei presenti, le proposte regionali come da verbale in atti;

Vista la richiesta di parere inoltrata al Settore Ufficio Legislativo del Dipartimento Segretariato Generale con nota prot. n. 384516 del 5 settembre 2023, e successiva nota prot. n. 391250 dell'11 settembre 2023, in atti, in merito alle proposte di modifiche al Regolamento n. 22/2019 e s.m.i, predisposte a seguito del verbale di cui al punto precedente e con il supporto dell'Ufficio Legislativo medesimo;

Visto il parere del predetto Settore Ufficio legislativo espresso, con nota prot. n. 397543 del 13 settembre 2023, in relazione ai seguenti testi normativi allegati alla stessa:

1. testo della proposta di modifiche al regolamento;
2. Modifiche Allegato A alla proposta di regolamento;

Rilevato che, in merito al riparto dei predetti fondi FNPS e FRPS, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, in considerazione dei risultati dell'applicazione nell'anno in corso 2023 del riparto secondo i principi di cui alla DGR 735/2022, si determina, anche per l'anno 2024, la medesima ripartizione basata sul 60% calcolato in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ambito e sul 40 % calcolato in proporzione dei posti "Accreditati" alla data del 31 dicembre 2022 residenziali e semiresidenziali in ciascun ambito;

Rilevato inoltre, che, in merito al riparto dei predetti fondi, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio dei servizi, ciascun ambito territoriale sociale dovrà garantire i servizi e le prestazioni sociali anche per l'anno 2024, esclusivamente in favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito, indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale presso la quale è ospitato;

Ritenuto che i fondi suindicati (F.N.P.S. e F.R.P.S.) saranno trasferiti nell'anno 2024 agli Ambiti Territoriali secondo la seguente tempistica:

- 60% dell'importo entro il 28 febbraio 2024;
- 20% entro il 30 giugno 2024;
- 10% entro il 30 ottobre 2024, previa acquisizione e verifica positiva da parte della regione della rendicontazione del 75 % dell'importo trasferito con i due precedenti trasferimenti;

- 10% a saldo della quota finale entro il 28 febbraio 2025, previa acquisizione e verifica positiva, da parte della regione, della rendicontazione del 90 % dell'importo trasferito con i precedenti tre trasferimenti;

Ritenuto che ciascun Ambito Territoriale Sociale, mediante la Conferenza dei Sindaci, utilizzerà i predetti fondi coerentemente alle indicazioni vincolanti ministeriali e regionali, procedendo all'approvazione di una Programmazione delle risorse assegnate per le aree di utenza, nel rispetto del Piano sociale nazionale, del Piano Sociale regionale e del Piano di Zona vigente, al fine di omogeneizzare gli interventi da porre in essere sul proprio territorio e in modo da attuare un nuovo modello che pone al centro la "persona", la domanda di prestazione sociale e una nuova declinazione di welfare basata sui L.E.P.S., **entro i imiti dei finanziamenti concessi e ripartiti dalla Regione;**

Visto l'"**Allegato 1**" concernente **"TIPOLOGIE - SERVIZI -RETTE e MODALITA' DI CALCOLO**", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente l'allegato 1 approvato con la DGR 735/2022;

Visto l'allegato denominato "**Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22"**, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come trasmesso dal Settore Ufficio Legislativo in allegato alla predetta nota del 13 settembre 2023;

Visto l'allegato denominato "**Modifiche Allegato A al Regolamento 22/2019"** relativo a "Requisiti Generali, Strutturali, Professionali, Organizzativi delle strutture Socio Assistenziali, Tipologia di Utenza, Capacità ricettiva e Modalità di accesso/Dimissioni", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come trasmesso dal Settore Ufficio Legislativo in allegato alla predetta nota del 13 settembre 2023;

Rilevato che nell'Allegato A approvato con la DGR 503/2019 come modificato con la presente deliberazione, vengono indicati tutti i requisiti professionali, strutturali, organizzativi ai quali i servizi sociali della Calabria, elencati nello stesso elaborato, devono adeguarsi entro il termine indicato nell'art. 30 del regolamento 22/2019, come modificato con la presente deliberazione;

Rilevato che nell'Allegato 1 vengono rideterminate per tutti i servizi sociali l'importo delle rette, le modalità di determinazione della compartecipazione degli utenti e le disposizioni in merito all'ISEE, che entreranno in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2024**;

Rilevato che la copertura finanziaria della presente deliberazione è garantita dai fondi suindicati come inscritti nel bilancio regionale 2023/2025 ai capitoli U0433110501, U0433110301, U6201052101 e U9120200601;

Rilevato che sono riservate alla competenza regionale le attività connesse alle Case rifugio, come definite ai punti 3.7 e 3.8 dell'Allegato A, ai Centri Antiviolenza (CAV) e ai Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV) come definiti ai punti 5.17 e 5.18 dell'Allegato A, anche in conformità alle Linee Guida approvate in conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome e alla Delibera di Giunta n. 539 del 15 novembre 2017;

Rilevato che sono riservate alla competenza regionale le attività connesse ai Gruppi Appartamento, come definiti al punto 2.9 dell'Allegato A, ai sensi della legge regionale n. 21/1996 e regolamento regionale n. 4/2010;

Rilevato che la presente deliberazione ed i relativi allegati saranno trasmessi al Consiglio regionale per il parere della Terza Commissione Consiliare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 e all'art. 29, comma 7 della legge regionale 23/2003;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U0433110501, U0433110301, U6201052101 e U9120200601 come sopra indicati, nell'ambito del bilancio di previsione 2023/2025;

SU PROPOSTA dell'assessore al Welfare, Avv. Emma Staine, a voti unanimi,

DELIBERA

- **Di approvare** l'**Allegato** denominato "**Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22"** relativo a "Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- **Di approvare** l'**Allegato 1** concernente "Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo" che, allegato alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e sostanziale;
- **Di approvare** l'**Allegato** denominato **"Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019,** concernente "Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni" che, allegato alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e sostanziale;
- **Di stabilire** che l'allegato 1 alla presente deliberazione sostituisce integralmente l'allegato 1 alla D.G.R. 735/2022;
- **Di stabilire** che tutti i servizi socio assistenziali autorizzati al funzionamento hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni dettate dal Regolamento 22/2019, come modificato nell'allegato 2 alla presente Deliberazione e dall'Allegato A, come modificato ed approvato con la presente Deliberazione, entro i termini indicati nello stesso regolamento;
- **Di stabilire** che tutte le disposizioni di cui all'allegato 1 (nuovo regime tariffario, modalità di determinazione della compartecipazione, livelli di ISEE) trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- **Di precisare** che la copertura dei servizi e degli interventi sociali nel corso dell'anno 2024 è garantita dagli ambiti territoriali sociali nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione 2023/2025 per come precisato in premessa;
- **Di stabilire** che, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, per l'anno 2024 i fondi saranno ripartiti tenendo conto, per il 60 %, della popolazione residente in ciascun Ambito e, per il 40 %, dei posti accreditati in ciascun ambito al 31 dicembre 2022 residenziali e semiresidenziali;
- **Di stabilire** che ciascun ambito territoriale sociale dovrà garantire, nel corso dell'anno 2024, i servizi e le prestazioni sociali esclusivamente a favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito, indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale presso la quale è ospitato;
- **Di stabilire** che gli ambiti territoriali, per l'individuazione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali, dovranno attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi;
- **Di stabilire** che i fondi indicati in premessa specificatamente F.N.P.S. e F.R.P.S. saranno trasferiti nell'anno 2024 agli Ambiti Territoriali secondo la seguente tempistica:
  - 60% dell'importo entro il 28 febbraio 2024;
  - 20% entro il 30 giugno 2024;
  - 10% entro il 30 ottobre 2024, previa acquisizione e verifica positiva da parte della regione della rendicontazione del 75 % dell'importo trasferito con i due precedenti trasferimenti;
  - 10% a saldo della quota finale entro il 28 febbraio 2025, previa acquisizione e verifica positiva, da parte della regione, della rendicontazione del 90 % dell'importo trasferito con i precedenti tre trasferimenti;
- **Di demandare** al Dipartimento Lavoro e Welfare la predisposizione di tutti gli atti necessari per garantire lo svolgimento delle attività di cui alla presente deliberazione;
- **Di disporre,** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE **IL PRESIDENTE**
f.to Avv. Eugenia Montilla **f.to Dott. Roberto Occhiuto**

Allegato alla deliberazione n. 499 del 26 settembre 2023.

Regolamento <<Modifiche al Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n.22
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ>>

Art. 1

(Modifiche all'art. 1 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 1, comma 1 è così modificato:
   a) alla lettera d) dopo le parole <<*s.m.i.* >> sono aggiunte le seguenti :<< e per l'attuazione del Piano di Zona. L'Ufficio di Piano è l'articolazione attraverso la quale il Comune capo Ambito esercita le funzioni amministrative di gestione dei servizi.>>;
   b) alla lettera f) dopo le parole << semi-residenziale >> sono inserite le seguenti: << si rivolge a cittadini autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e >>;
   c) alla lettera i) dopo la parola << *minori* >> sono inserite le seguenti :<< e persone con fragilità sociale >> e le parole << *dal minore* >> sono soppresse;
   d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere: << j) "**Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali – L.E.P.S**.": sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità, specifici per i soggetti anziani non autosufficienti o con ridotta autonomia;

      k) "**Servizi Sociali di Sollievo**": sono servizi rivolti a persone non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali. >>.

Art. 2

(Modifica all'art. 2 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nel comma 2, alla lettera a), dopo la parola << domiciliare >> sono aggiunte le seguenti :<< e di accoglienza temporanea. >> .

Art. 3

(Modifica all'art. 6 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Al comma 3, dopo la parola << *istituzionale* >> sono inserite le seguenti: << riconosciuto ai soggetti già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, ha lo scopo di garantire qualità dell'assistenza e dei servizi, ed >>.

Allegato alla deliberazione n. 499 del 26 settembre 2023.

Art. 4

(Modifiche all'art. 7 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

a) Al comma 2, dopo la parola << *semiresidenziale* >> sono inserite le seguenti: **<<** dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità >>.

Art. 5

(Modifiche all'art. 10 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 10 è così modificato:
   a) nel comma 1 alle lettere b) e c) le parole << o socio sanitari >> sono soppresse;
   b) nel comma 2, alla lettera g), dopo la parola << obbligatoria >> sono aggiunte le seguenti :<< o, in alternativa, al R.U.N.T.S. ove previsto.>>.

Art. 6

(Modifiche all'art. 11 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 11 è così modificato:
   a) nel comma 1 la parola << *quindici* >> è sostituita dalla seguente << trenta >>;
   b) nel comma 3 le parole da << *da* >> *a* << *tecnica* >> sono sostituite dalle seguenti: << dal Responsabile dell'Ufficio Piano (o da un suo delegato con competenze amministrative), con funzioni di presidente, un assistente sociale, un tecnico del Comune nel quale si trova la sede del soggetto/attore dell'offerta del servizio. Nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili presso il Comune competente il componente tecnico o l'assistente sociale, questi sono nominati al di fuori dei ruoli dell'amministrazione comunale. >>;
   c) nel comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente: << f) la denominazione del soggetto titolare, nonché il nominativo del legale rappresentante, oltre alla sede legale. >>.

Art. 7

(Modifica all'art. 12 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nel comma 2, alla lettera a) dopo la parola << pasti >> sono aggiunte le seguenti << i servizi di lavanderia e gli uffici >>.

Art. 8

(Modifiche all'art. 13 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nell'art. 13, nel comma 2, alla lettera a), dopo la parola << obbligatoria >> sono aggiunte le seguenti: << in alternativa, essere una organizzazione iscritta al R.U.N.T.S., per tutti gli Enti del Terzo Settore per cui è resa obbligatoria l'iscrizione dalla normativa in vigore, al fine della stipula di contratti pubblici e convenzioni con la Pubblica amministrazione.>>.

Art. 9

(Modifiche all'art. 14 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 14 è così modificato:
   a) nel comma 1, dopo la parola << collocate >> sono aggiunte le seguenti: << in conformità

con i livelli di assistenza definiti all'interno dei Piani di Zona, coerentemente con quanto previsto dal Piano Sociale Regionale >>;

b) nel comma 3, le parole da << *dall'* >> *a* << *s.m.i* >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di contratti pubblici ai sensi degli artt. 94 - 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. >>;

c) il comma 5 è così sostituito: << 5. Il comune capo ambito, attraverso l'ufficio di piano di cui all'art. 1 lett. d), effettua tutti gli atti istruttori necessari per la verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. L'ufficio di piano nella fase di sopralluogo si avvale della Commissione di cui all'art. 11, comma 3.>>;

d) nel comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente: <<f) la denominazione del soggetto titolare nonché il nominativo del legale rappresentante, oltre alla sede legale. >>;

e) nel comma 8, la parola << *venti* >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;

f) nel comma 9, la parola << quindici >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;

g) nel comma 10:

1) la parola << 24 >> è sostituita dalla seguente: << sei >>;

2) dopo la parola << Ambito >> sono aggiunte le seguenti: << Il termine di sei mesi si applica alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.>> .

Art. 10

(Modifiche all'art. 16 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 16 è così modificato:

a) Nel comma 3:

1) dopo la parola << s*tessa* >> sono inserite le seguenti: << verificandone l'esecuzione attraverso i propri organi di polizia municipale e>>;

2) le parole << alla Regione >> sono soppresse;

b) Il comma 4 è abrogato.

c) Nel comma 5:

1) le parole << *e la Regione* >> sono soppresse;

2) dopo le parole << le spese di ricovero o del servizio >> sono inserite le seguenti: <<per i soggetti ai quali è stata precedentemente riconosciuta la compartecipazione alla retta, restano >>;

3) la parola <<saranno>> è soppressa;

d) Nel comma 6:

1) la parola << provvisoria >> è soppressa;

2) dopo la parola << funzionamento >> è inserita la seguente: << previa >>;

3) le parole da << Il Comune >> a << della >> sono soppresse;

e) Nel comma 7 la parola << *tre* >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>.

Art. 11

(Modifiche all'art. 19 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 19 è così modificato:

a) Nel comma 3:

1) dopo la parola << Ambito >> sono inserite le seguenti: << avvalendosi nella fase

istruttoria della Commissione di cui all'art. 11 comma 3, >>;

2) la parola << quindici >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;

b) Nel comma 5 le parole << *e dalla* >> *sono* sostituite dalle seguenti << preso atto della>>.

Art. 12

(Modifiche all'art. 20 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 20 è così modificato:

a) Nel comma 1:

1) alla lettera l) la parola << dodici >> è sostituita dalla seguente: << tre >>;

2) alla lettera o) le parole da << dall' >> a << s.m.i. >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di contratti pubblici ai sensi degli art. 94-98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023. n. 36 >>;

b) Nel comma 2 dopo le parole << *socio-assistenziali* >> sono inserite le seguenti: << in Calabria >>;

c) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<< 3. Gli Enti Pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori di servizi di altre regioni, di cui all'art. 1 comma 1 lett. i), in conformità alla normativa regionale di riferimento.

4. In casi di necessità e urgenza derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, è possibile derogare a quanto previsto al comma 2, collocando gli ospiti presso strutture autorizzate al funzionamento. Le spese per l'accoglienza sono riconosciute a condizione che le strutture ricettive ottengano l'accreditamento entro e non oltre tre mesi dall'ingresso del primo utente.>>.

Art. 13

(Modifiche all'art. 22 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 22 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole << *ad un anno* >> *sono* sostituite dalle seguenti: << a sei mesi >>

b) nel comma 2:

1) le parole << divengono efficaci >> sono sostituite dalle seguenti: << producono efficacia, ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento. >>;

2) le parole << *di autorizzazione* >> sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<< 5. Nei casi di cui al comma 4, i soggetti titolari devono produrre comunicazione all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito entro giorni trenta dall'avvenuta modifica. L'Ufficio di Piano trasmette, nei trenta giorni successivi, l'atto di modifica alla Regione Calabria.>>.

Art. 14

(Modifiche all'art. 23 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 23 è così modificato:

a) Nel comma 1, alla lettera a) le parole << del terzo settore, ai sensi dell'>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all' >>;

b) Il comma 2 è così sostituito:
<< 2. L'affidamento di servizi si effettua attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza, non discriminazione e della massima partecipazione.>>.

Allegato alla deliberazione n. 499 del 26 settembre 2023.

Art. 15

(Modifica all'art. 25 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Il comma 2 è così sostituito: << 2. La Regione provvede all'aggiornamento e pubblicazione dell'Albo sul BURC. >>.

Art. 16

(Modifiche all'art. 27 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 27 è così modificato:
   a) Nel comma 4, le parole da << che assicurano, per >> a << Zona >> sono soppresse*;*
   b) Nel comma 5 le parole da << entro >> a << riferimento >> sono sostituite dalle seguenti: << nei termini previsti dalla stessa e comunicati preventivamente agli ambiti>>;
   c) Nel comma 6 le parole << solo nel corso dell'esercizio finanziario >> sono sostituite dalle seguenti: << a seguito dell'accertato mancato utilizzo delle risorse da parte degli stessi>>.

Art. 17

(Modifiche all'art. 30 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 30 è così modificato:
   a) nell'alinea del comma 1 le parole << 30 settembre 2023 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2023 >>;
   b) nel comma 1, alla lettera e), le parole << 30 settembre 2023 >> sono sostituite dalle seguenti << 31 dicembre 2023 >>;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   << 3 bis. L'effettivo fabbisogno di cui ai commi 2 e 3 deve essere determinato in relazione ai parametri esplicitamente previsti nel Piano Sociale Regionale per l'annualità di riferimento. I Piani di Zona sono aggiornati al Piano Sociale Regionale entro 120 giorni dall'adozione dello stesso. >>.

Art. 18

(Modifiche all'art. 31 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 31 è così modificato:
   a) nel comma 1 le parole << Le strutture >> sono sostituite dalle seguenti: << I Soggetti e attori dell'offerta di servizi >> e le parole << servizi sociali >> sono sostituite dalla seguente << prestazioni >>;
   b) Nel comma 3, dopo la parola << retta >> sono aggiunte le seguenti: << calcolata nelle modalità previste dalla normativa regionale.>>;
   c) Nel comma 5, le parole da << strutture >> a << ammesse >> sono sostituite dalle seguenti: << I soggetti e attori dell'offerta di servizi autorizzati al funzionamento e accreditati sono eventualmente ammessi >>.

Art. 19

(Modifiche dell'Allegato "A" del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'allegato "A" del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 <<Requisiti Generali,

Strutturali, Professionali, Organizzativi, delle Strutture Socio-assistenziali, Tipologia di utenza Capacità Ricettiva e modalità di accesso/dimissioni>>, è modificato come da allegato al presente regolamento.

Art. 20

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 417291 del 26/09/2023

Allegato alla deliberazione
n. 499 del 26 settembre 2023.

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino
Dirigente generale
del dipartimento "Lavoro e Welfare"
dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

avv. Emma Staine
Assessore al Welfare
emma.staine@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "*MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i..*". Riscontro nota prot413215 del 22/09/2023, integrata con pec del 25.09.2023.

A riscontro della nota prot. 413215 del 22/09/2023, integrata con pec del 25.09.2023 e relativa alla proposta deliberativa "*MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i..*", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano "*l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U0433110501, U0433110301, U6201052101 e U9120200301 … nell'ambito del bilancio di previsione 2023/2025*", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

Filippo De Cello
Regione Calabria
26.09.2023 08:59:29
GMT+01:00

1 di 1

R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 776 della seduta del 28 DICEMBRE 2023

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2023/2025– Adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale finalizzati alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 – Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" (Prot. n. 574422/2023)

Presidente o Assessore/i Proponente/i: F.to Dr. Marcello Minenna

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Dr. Filippo De Cello

Dirigente/i Settore/i: F.to Dr.ssa Stefania Buonaiuto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	**ROBERTO OCCHIUTO**	**Presidente**	X	
2	**GIUSEPPINA PRINCI**	**Vice Presidente**	X	
3	**GIOVANNI CALABRESE**	**Componente**	X	
4	**GIANLUCA GALLO**	**Componente**	X	
5	**MARCELLO MINENNA**	**Componente**	X	
6	**FILIPPO PIETROPAOLO**	**Componente**	X	
7	**EMMA STAINE**	**Componente**	X	
8	**ROSARIO VARI'**	**Componente**	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la materia degli appalti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche e per l'acquisizione di servizi e forniture è stata significativamente innovata dal Dlgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, anche per quanto riguarda le disposizioni per l'incentivazione del personale delle Amministrazioni aggiudicatrici che svolge le funzioni tecniche correlate agli appalti, indicate nell'articolo 113 del Codice succitato;

Evidenziato che l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", per come modificato dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017 testualmente recita;

- al comma 2 "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti [..]";
- al successivo comma 3 "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione";
- al comma 5 bis "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

Dato atto che in ottemperanza alle previsioni di legge su indicate, la Regione Calabria ha approvato il proprio regolamento (n. 7/2019) per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, nel quale sono disciplinati in maniera puntuale criteri e modalità di svolgimento delle prestazioni, nonché la quantificazione ed erogazione delle somme a titolo di incentivi;

Preso atto che la Corte dei conti – Sez. autonomie, con delibera n. 26 in data 7 ottobre 2019, ha affermato che gli incentivi per funzioni tecniche sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 fino alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 introdotto dall'art. 1, comma 536 della Legge di Bilancio 2018, ovvero fino al 31.12.2017. A decorrere pertanto dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della modifica dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, gli incentivi sono esclusi dai limiti del salario accessorio;

Specificato che, al fine di dare esecuzione alle disposizioni contabili di riferimento, le quali prevedono che, a valere sull'impegno di spesa precedentemente registrato sul capitolo dell'opera, servizio e/o fornitura, a cura della struttura regionale competente, si provveda all'assunzione del decreto di liquidazione e all'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore del proprio bilancio;

Considerato che

- con decreto dirigenziale n. 4192 del 02/04/2019 si è proceduto ad aderire al contratto quadro SPC2 (CUP J61F19000100002CIG 5133642F61), per la conseguente stipula del contratto esecutivo, il cui valore complessivo è pari a euro 2.157.805,55 iva esclusa, ovvero euro 2.632.522,77 iva inclusa per quattro annualità dal 2019 al 2023, procedendo all'impegno delle relative somme;
- in data 12/04/2019 è stato stipulato il contratto esecutivo OPA SPC2 tra la Regione Calabria e il fornitore Vodafone;
- con decreto dirigenziale n. 6091 del 04/05/2023 si è provveduto ad imputare il progetto OPA SPC2 Vodafone sull'Asse Prioritario 2–Obiettivo specifico 2.2.- Azione2.2.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 a seguito del positivo esito della procedura di verifica di ammissibilità al POR Calabria 2014/2020 stabilita dall'Autorità di Gestione del POR;
- con decreto dirigenziale n. 9409 del 03/07/2023:
    - è stato approvato il nuovo Progetto dei Fabbisogni v. 4.2 e relativo schema di Addendum contrattuale con scadenza al 31/12/2023 unitamente al nuovo quadro economico di euro 3.786.840,12 procedendo all'impegno delle relative somme;
    - si è provveduto a riconoscere al RUP, al DEC e al personale con funzione di supporto tecnico/amministrativo un incentivo con le modalità approvate con il Regolamento regionale n. 7/2019 per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs 50/2016 s.m.i., pubblicato sul Burc n. 34 del 13 marzo 2019;
    - si è stabilito che l'importo previsto per le liquidazioni di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016 e s.m.i è pari ad euro 48.823,08, così suddiviso:
        - euro 39,058,46 funzione tecniche (80% del 2%);
        - euro 9,764,62 per economie (20% del 2%);
- con nota prot. n. 568109 del 19/12/2023 il RUP del progetto ha inviato al Dirigente Generale del Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche la relazione istruttoria di liquidazione dei compensi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto di che trattasi, specificando che, escludendo le voci relative alla Programmazione della spesa e Predisposizione bando, in relazione alla durata degli incarichi conferiti ratione temporis, l'importo calcolato liquidabile è euro 37.398,48;
- con decreto n. 19822 del 21/12/2023 è stato:
    - riconosciuto l'incentivo per incarichi professionali di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016, secondo le modalità previste dal regolamento n. 7/2019 approvato con DGR 86 del 05/03/2019 e sulla base dell'istruttoria liquidazione compensi prot. n. 568109 del 19/12/2023 effettuata dal RUP;
    - liquidato 'importo complessivo di euro 37.398,48 in favore della Regione medesima come da distinta di liquidazione n. 18174 del 2023, facendo gravare la spesa sugli impegni nn. 6783/2023 e 6784/2023, assunti sul capitolo di spesa U9140501703, che presentano la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento dei suindicati corrispettivi;

Atteso che conformemente alle indicazioni fornite in merito alla contabilizzazione degli incentivi in argomento dalla Commissione Arconet dovrà altresì essere emesso tempestivamente, l'ordine di pagamento a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti, categoria 3059900 Altre entrate correnti n.a.c., capitolo E9305990501 "Fondo finalizzato al pagamento degli incentivi tecnici al personale regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Tenuto conto che, il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria con il Verbale n. 12 del 08 marzo 2023 ha segnalato, ai Dipartimenti che devono adottare gli atti gestori relativi alle risorse di cui trattasi, i chiarimenti forniti dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale per la Toscana

- con deliberazione n. 53/2023, in materia di incentivi per funzioni tecniche, e più precisamente il timing legittimante la liquidazione dell'incentivo stesso;

Dato atto che al fine di consentire, a cura degli uffici preposti, l'assunzione dell'accertamento in entrata di detta somma nonché il correlato impegno tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, necessari per la corresponsione degli incentivi in parola, il dirigente generale del dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche", con nota prot. 574422/2023, ha:

- richiesto l'iscrizione in bilancio - per il corrente esercizio - della citata somma di euro **37.398,48**, per come di seguito specificato:
  - nella parte Entrata del bilancio regionale, Titolo terzo, Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti», piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 "Fondi incentivanti il personale" – capitolo E9305990501 "Fondo finalizzato al pagamento degli incentivi tecnici al personale regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" per euro 37.398,48;
  - nella parte Spesa del bilancio sui corrispondenti capitoli U9011000701, U9011000702 e U9011000703 rispettivamente, per il pagamento di retribuzione in denaro (euro 28.248,08) Oneri previdenziali a carico dell'Ente (euro 6.749,31), IRAP (euro 2.401,09);
- attestato l'esistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e legittimanti l'erogazione degli incentivi tecnici di cui trattasi;
- attestato la correttezza degli impegni citati nn. 6783/2023 e 6784/2023 assunti sul pertinente capitolo di bilancio U9140501703;

Acclarato che gli accertamenti alla voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 e la liquidazione degli impegni correlati non generano formazione di ricavi o costi;

Precisato che

- ai sensi dell'art. 3, comma 13 del Regolamento regionale n. 7/2019, "il dirigente dell'articolazione amministrativa cui afferisce l'intervento verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del Regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati;
- ai sensi dell'art. 13 del medesimo Regolamento n. 7/2019, sarà cura del Dipartimento Personale, entro due mesi successivi all'adozione del provvedimento di accertamento del diritto a percepire gli incentivi, provvedere alla liquidazione dell'incentivo mediante accredito in busta paga dei dipendenti interessati, compatibilmente con la normativa di finanza pubblica vigente;

Visto il D.Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici",* e in particolare l'art. 226, comma 2 "Abrogazioni e disposizioni finali", il quale testualmente dispone: "*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*. *A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (…);

Preso atto del documento istruttorio, in atti presso il Settore "Bilancio e Programmazione Finanziaria", predisposto dal responsabile del procedimento, dal quale si rilevano le condizioni di ammissibilità del presente provvedimento;

Ritenuto necessario, alla luce della liquidazione della somma complessiva di euro **37.398,48** con distinta di liquidazione n. 18174 del 2023 effettuata con il citato decreto n. 19822/2023, e

fonte: https://burc.regione.calabria.it

della richiesta del Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche", apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa:

- del Bilancio di previsione 2023-2025 secondo quanto riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025, di cui alla deliberazione n. 713 del 28 dicembre 2022, secondo quanto riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 28 dicembre 2022, secondo quanto riportato nell'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di dover trasmettere al Tesoriere regionale, ai sensi dell'art.10, comma 4 e dell'allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilancio, secondo lo schema ministeriale;

Visti

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, e in particolare l'art. 51;
- la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 50 recante "Legge di stabilità regionale 2023";
- la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 51 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 713 del 28 dicembre 2022 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 28 dicembre 2022 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 - 2025 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)";
- il Verbale n. 12 del 08 marzo 2023 del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria afferente ai chiarimenti forniti dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale per la Toscana - con deliberazione n. 53/2023, in materia di incentivi per funzioni tecniche, più precisamente al timing legittimante la liquidazione dell'incentivo;

Visti gli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della deliberazione;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria a valere su trasferimenti vincolati;

Su Proposta dell'Assessore all'Economia e Finanze dott. Marcello Minenna a voti unanimi;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di apportare allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione 2023-2025 le variazioni riportate nell'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale al presente atto;
- di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 713 del 28 dicembre 2022, le variazioni riportate nell'**Allegato B,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di apportare al bilancio finanziario gestionale per gli anni 2023-2025, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 28 dicembre 2022, le variazioni riportate nell' **Allegato C**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- demandare ai preposti uffici regionali la verifica della conformità ai contenuti della deliberazione n. 53/2023 della Corte dei Conti - Sezione Regionale per la Toscana, in materia di incentivi per funzioni tecniche, e più precisamente afferenti al timing legittimante la liquidazione dell'incentivo stesso, segnalati dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria con il Verbale n. 12 del 08 marzo 2023;
- di trasmettere al Tesoriere regionale, a cura del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione di bilancio, secondo lo schema ministeriale;
- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai dipartimenti "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" ed "Organizzazione, Risorse Umane";
- di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Roberto Occhiuto

ALLEGATO A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025
TITOLO 3:	*Entrate extratributarie*				
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	+37.398,48	+37.398,48	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	***Entrate extratributarie***	**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**

fonte: https://burc.regione.calabria.it

ALLEGATO A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025
Missione 01	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*				
0110 PROGRAMMA 10	**Risorse umane**				
TITOLO 1	Spese correnti	+ 37.398,48	+ 37.398,48		
TOTALE PROGRAMMA 10	**Risorse umane**	**+ 37.398,48**	**+ 37.398,48**		
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**+ 37.398,48**	**+ 37.398,48**		
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+ 37.398,48**	**+ 37.398,48**		
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+ 37.398,48**	**+ 37.398,48**		

fonte: https://burc.regione.calabria.it

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 776 DEL 28 DICEMBRE 2023

ALLEGATO B

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3050000	**TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti**	**+37.398,48**	***+37.398,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
3059900	Altre entrate correnti n.a.c	+37.398,48	*+37.398,48*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**+37.398,48**	***+37.398,48***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+37.398,48**	***+37.398,48***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

fonte: https://burc.regione.calabria.it

ALLEGATO B

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	+34.997,39	*+34.997,39*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	+2.401,09	*+2.401,09*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+37.398,48**	***+37.398,48***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
10	**TOTALE PROGRAMMA 10**	**+37.398,48**	***+37.398,48***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	***TOTALE MISSIONE 01***	**+37.398,48**	***+37.398,48***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+37.398,48**	***+37.398,48***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

fonte: https://burc.regione.calabria.it

ALLEGATO C

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2023 - 2025
ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA' Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA 900 - Altre entrate correnti n.a.c					
E9305990501	*Risorse Vincolate (Capitolo: U9011000701, U9011000702, U9011000703)*	+37.398,48	+37.398,48	+0,00	+0,00
	FONDO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE REGIONALE (ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 5 MARZO 2019)				
TOTALE CATEGORIA 900 - Altre entrate correnti n.a.c		**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie		**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane		**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**

fonte: https://burc.regione.calabria.it

ALLEGATO C

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2023 - 2025
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA 0110 - Risorse umane					
TITOLO 1 - Spese correnti					
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente					
U9011000701	*18003000 - U.1.01.01.01.000* - SPESE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE REGIONALE (ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 5 MARZO 2019) - RETRIBUZIONI IN DENARO *Risorse Vincolate (Capitolo: E9305990501)*	+28.248,08	+28.248,08	+0,00	+0,00
U9011000702	*18003000 - U.1.01.02.01.000* - SPESE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE REGIONALE (ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 -REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 5 MARZO 2019) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE *Risorse Vincolate (Capitolo: E9305990501)*	+6.749,31	+6.749,31	+0,00	+0,00
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		**+34.997,39**	**+34.997,39**	**+0,00**	**+0,00**
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
U9011000703	*18003000 - U.1.02.01.01.000* - SPESE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE REGIONALE (ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50- REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 5 MARZO 2019) - IRAP *Risorse Vincolate (Capitolo: E9305990501)*	+2.401,09	+2.401,09	+0,00	+0,00
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente		**+2.401,09**	**+2.401,09**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0110 - Risorse umane		**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane		**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		**+37.398,48**	**+37.398,48**	**+0,00**	**+0,00**

fonte: https://burc.regione.calabria.it

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 55 del 18 Luglio 2023 PARTE I Atti della Regione

Legge regionale 18 luglio 2023, n. 16.

"Istituzione del Servizio di sociologia del territorio"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e finalità del Servizio di sociologia del territorio)

1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.

2. Gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti concorre almeno un operatore, il Servizio di sociologia del territorio e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito per ogni Ambito territoriale.

4. Il Servizio di sociologia del territorio:

a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;

b) favorisce il pieno ed armonico sviluppo sociale dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;

c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme di intervento pubblico e privato per favorire l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;

d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.

Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio di sociologia del territorio)

1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge:

a) interventi socio-relazionali e comunicazionali:

1) in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;

2) in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;

3) a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;

4) in favore di persone, gruppi e famiglie ad alto rischio di disgregazione;

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 55 del 18 Luglio 2023 PARTE I Atti della Regione

5) in favore di persone, gruppi e famiglie nei percorsi di affido ed adozione;

6) in favore di minori e adulti dell'area penale;

7) a favore della piena inclusione antropologico-culturale e psico-sociale dei cittadini immigrati;

8) diretti, nella scuola, al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al successo formativo ed al contrasto al disagio giovanile, alla dispersione scolastica, alla povertà culturale, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla dipendenza da internet, alla ludopatia;

9) di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità.

b) interventi socio-inclusivi, relazionali e comunicazionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

c) interventi formativi e informativi:

1) finalizzati alla cultura e alla pratica della vita indipendente delle persone con disabilità che attengono anche alla formazione professionale di assistenti personali e all'organizzazione di una banca dati regionale intesa come agenzia per la vita indipendente;

2) finalizzati alla conoscenza della lingua dei segni e della scrittura braille che, ai fini dell'inclusione sociale e alla formazione professionale, sono indirizzati anche agli udenti e ai vedenti.

2. Il Servizio di sociologia del territorio:

a) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e sociosanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati nonché alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;

b) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni del territorio e delle comunità;

c) esprime parere, se richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini;

d) incentiva la stipula di convenzioni tra ambiti territoriali e le università al fine di avviare tirocini e laboratori per la realizzazione di attività di integrazione delle fasce più deboli.

Art. 3

(Requisiti degli operatori)

1. Il Servizio di sociologia del territorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Il Servizio di sociologia del territorio è realizzato mediante una fase di sperimentazione della durata di tre anni. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro composto dal direttore generale per le politiche sociali e sociosanitarie, da un dirigente della medesima direzione, nominato dal direttore generale, e da dieci esperti sociologi professionisti, come definiti dall'articolo 3, con i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea magistrale in sociologia;

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 55 del 18 Luglio 2023 PARTE I Atti della Regione

b) iscrizione regolare e ininterrotta da almeno tre anni ad una associazione professionale nazionale di sociologi, ai sensi della legge 4/2013, presente ed operante in più realtà regionali e con documentata collaborazione con pubbliche istituzioni, ovvero il possesso da almeno quattro anni della certificazione UNI 11695:2017;

c) esperienza pluriennale in ambiti di politiche sociali con documentata partecipazione a ricerche, progettazioni e gestioni di attività socioculturali e socioassistenziali ed in regola con l'aggiornamento professionale.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di avvio della fase di sperimentazione e stabilisce i criteri di selezione dei dieci sociologi professionisti e le modalità di individuazione degli ambiti territoriali nei quali avviare la sperimentazione.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1:

a) definisce, sulla base degli studi e delle analisi di fabbisogno rappresentate dal territorio, un piano di attività per l'intero triennio, suddiviso in singole annualità, eventualmente da aggiornarsi annualmente, secondo quanto disposto dall'articolo 2;

b) effettua le valutazioni di impatto delle politiche adottate;

c) effettua un'analisi di impatto delle azioni poste in essere dai singoli ambiti territoriali e trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati, ai soggetti destinatari e beneficiari delle attività, al numero di utenti finali coinvolti.

4. A ciascuno dei dieci sociologi componenti il gruppo di lavoro è corrisposta un'indennità omnicomprensiva lorda di trentamila euro per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e al comma 3 del presente articolo, per un importo complessivo di trecentomila euro per singola annualità.

5. Per le attività di cui all'articolo 2 non è previsto alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale oltre l'indennità stabilita dal comma 4.

6. Al termine del triennio di sperimentazione, la Commissione consiliare competente, valutata la relazione sull'attività svolta, predisposta dal gruppo di lavoro, adotta un atto di indirizzo alla Giunta regionale sulle modalità di implementazione del Servizio di sociologia del territorio presso gli ambiti territoriali, individuando per ogni provincia il numero complessivo di sociologi da impegnare, che la Giunta regionale valuta con proprio provvedimento.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 300.000,00 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo I (Spese correnti) per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, previo prelievo di pari importo dagli stanziamenti per le medesime annualità sulla Missione 20, Programma 3, Titolo I.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 55 del 18 Luglio 2023 PARTE I Atti della Regione

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Francesco Picarone.
Acquisita dal Consiglio regionale in data 22 aprile 2021 con il n. 109 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).
Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 luglio 2023.

fonte: http://burc.regione.campania.it